



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE CIVILE

SENTENZA n. **274**  
data **20 APR. 2012**  
RUOLO n. **3847/09**  
CRONOLOGICO n. **339**  
REPERTORIO n. **449**

in composizione monocratica ai sensi dell'art. 50ter cpc,  
in persona della dott.ssa Guendalina Pascale,  
ha pronunciato la seguente

**IL CASO.it**  
SENTENZA  
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa  
DA  
G. S. e C. P., elettivamente domiciliati in Novara, via M. n. n. n.  
presso lo studio dell'Avv. G. R. che li rappresenta e difende per mandato in atti

- attori -

CONTRO

B. P. e N. s.p.a., elettivamente domiciliata in Novara, R. M.  
D. n. n. presso l'Avv. R. B., che la rappresenta e difende per procura in atti

- convenuta -

nonché CONTRO

A. B. elettivamente domiciliata in Novara, B. P. n. n. presso l'Avv. M.  
T. che la rappresenta e difende per delega in atti

- convenuta -

Oggetto: intermediazione finanziaria.

---

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Conclusioni degli attori:** come da foglio separato depositato all'udienza del 10.1.12

**Conclusioni della convenuta BPN:** come da foglio separato depositato all'udienza del 10.1.12

**Conclusioni della convenuta B[REDACTED]:** come da foglio separato depositato all'udienza del 10.1.12

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno adito il Tribunale di Novara esponendo di essere titolari di un conto corrente e di un deposito titoli collegato presso la B█████ R█████ N█████ di essersi affidati completamente, in merito alla tipologia degli investimenti, ai suggerimenti della dott.ssa A█████ B█████ dipendente dell'Istituto e, dietro consiglio di costei, di aver investito, in data 4.11.1999, la somma di £ 20.000.000 (pari a euro 11.332,37) in obbligazioni Argentina 03.01.97/07 10% ITL. Successivamente, gli attori si sarebbero avveduti di altri investimenti azionari, per un totale di euro 48.514,48 (rispettivamente, acquisto di azioni Tecnost Ord. in data 7.3.2000 per euro 1.326,91, acquisto di azioni Finmatica spa in data 28.03.2000 per euro 35.435,88 e acquisto di azioni Cdb

Web Investments per euro 11.751,69). I sig.ri S█████ e P█████ hanno, pertanto, dedotto la nullità del contratto quadro, la nullità dei contratti di acquisto e la responsabilità della banca e della sua dipendente per violazione degli obblighi informativi sanciti dagli artt. 21, co. 1 lett. b) TUF, 26, co. 1, lett. e), 28, co. 1, lett. a) e 29, co. 1 Reg. Consob n. 11522/98.

L'istituto di credito convenuto, ritualmente costituitosi, ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta da controparte, eccependo, in via preliminare, l'immisibilità dell'azione a seguito della mancata contestazione dell'operato della banca nel termine di 60 giorni dall'invio al cliente dell'estratto conto del dossier titoli, consacrata nell'art. 8 sez. E del contratto di deposito e sancita in generale dagli artt. 1982 cc e 119 D.Lgs. 385/1993. Nel merito, BPN ha affermato l'infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.

La dott.ssa A█████ B█████, dipendente dell'istituto di credito, anch'ella ritualmente costituitasi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree rivolte contro di sé.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.1.12, gli attori non hanno riproposto le domande avanzate avverso il funzionario dell'istituto di credito convenuto, le quali devono, conseguentemente, ritenersi implicitamente rinunciate.

### 1. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della dipendente della BPN.

L'eccezione spiegata dalla dott.ssa B█████ deve essere respinta in quanto infondata.

A tale proposito deve osservarsi che, per giurisprudenza costante, la *legitimatio ad causam* attiva e passiva consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la

contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e ricentra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o contraddire, quale condizione dell'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettando come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità a rapporto sostanziale controverso (v. Cass. Civ. sez. III, sentenza 30.5.2008, n. 14468; sez. II, sentenza 18.1.2002, n. 548; Trib. Parma, sentenza 11.2.09, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nel caso in esame la convenuta, secondo la prospettazione attorea originaria è da ritenersi responsabile, in solido con l'istituto di credito, per le inadempienze da quest'ultimo tenute in occasione dei fatti. Sotto tale profilo, pertanto, appare corretta la sua evocazione giudizio.

### **2.Sull'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda.**

L'istituto di credito convenuto ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree in considerazione della mancata contestazione scritta dell'estratto conto del dossier titoli, prevista nell'art. 8 sez. E del contratto di deposito e sancita in generale dagli artt. 1982 cc e 119 D.Lgs. 385/1993.

L'eccezione deve essere rigettata con riferimento sia all'azione di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto, sia alle azioni per la risoluzione del contratto e la responsabilità della banca. Quanto all'azione di nullità deve, infatti, rilevarsi che l'eventuale "conferma" o "ratifica", operata *o contrario* ed implicitamente, mediante l'asserita condotta di omissione di contestazione della nota informativa regolarmente inviata dalla banca, non è suscettibile di spiegare effetto alcuno con riferimento all'azione di accertamento della nullità dell'ordine di acquisto.

Invero, una delle regole che governa la nullità del negozio giuridico è l'impossibilità di procedere ad una convalida, anche mediante esecuzione (v. sul punto Cass. Civ. 8993/2003), salva contraria disposizione di legge, a norma dell'art. 1423 cc. Tale presupposto inibisce ogni possibilità di ammettere un effetto preclusivo all'azione di nullità in conseguenza di istituti non solo non previsti da specifiche norme di legge, ma desunti, altresì, per via indiretta da una condotta omissiva, laddove la giurisprudenza in materia esige, semmai, una rinnovazione espressa (v. sul punto Cass. 6896/1983). Deve poi rammentarsi, *ad abundantiam*, che la conferma è prevista unicamente per la donazione o per il testamento nulli e non anche per i contratti affetti da tale vizio.

Quanto alle altre azioni, con riferimento al richiamo effettuato al disposto degli artt 119 TUB e 1832 cc è sufficiente ribadire in questa sede che l'attività di negoziazione di titoli è ultronea al mero rapporto di conto corrente e, conseguentemente, i rapporti semestrali vanno qualificati come veri e propri rendiconti - e non quali mere riepilogazioni di dati storico-contabili - come tali non

suscettibili di essere disciplinati *tout court* dalle norme previste in materia di conto corrente e che, in ogni caso, anche l'approvazione tacita del conto prevista da tali norme è limitata alla conformità dei dati contabili alle singole operazioni da cui derivano e non implica un esonero generalizzato da responsabilità della banca verso il correntista (v. Cassazione civile sez. I, sentenza 2 dicembre 2010, n. 24548).

Con riferimento, poi, alla clausola contrattuale n. 7 inserita nella sez. E del contratto quadro, deve rilevarsi che la stessa, per essere validamente pattuita, avrebbe richiesto l'approvazione specifica per iscritto, necessaria per le cosiddette clausole vessatorie, approvazione mancante nella presente fattispecie (v. sul punto Cassazione civile sez. I, sentenza 2 dicembre 2010, n. 24548).

### 3. Sul merito della controversia

Prima di giungere alla questione della conseguenza giuridica del mancato adeguamento del contratto-quadro al TUF – invero ancora assai dibattuta e priva di una soluzione giurisprudenziale uniforme e consolidata – giova svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.

Innanzitutto, deve rammentarsi che non è ancora neppure del tutto pacifica la necessità di un contratto-quadro, anche denominato contratto di intermediazione finanziaria e qualificabile come *Pintesa*, partecipe di alcune caratteristiche proprie del mandato (v. sul punto Cass. Civ. Sez. Un., sentenze nn. 26274 e 26275/07), ad efficacia immediata e ad esecuzione continuata (come correttamente osservato da Trib. Parma, sez. I, sentenza 3.4.2008, n. 554, ne I contratti 2008, p. 653) con cui intermediario e cliente predispongono un dettagliato regolamento contrattuale, che costituisce la cornice all'interno della quale si iscriverà la conclusione di futuri eventuali atti giuridici e da cui scaturiscono obblighi e diritti reciproci per entrambi i contraenti.

Alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario, cui aderisce anche l'intestato Tribunale, invero, il contratto quadro è necessario e deve essere redatto per iscritto, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo deve comportare la nullità dell'eventuale accordo e, a cascata, la caducazione di tutti gli atti esecutivi del contratto quadro, atteso il rapporto di collegamento negoziale a dipendenza unilaterale tra il primo e gli ordini esecutivi dello stesso (v. sul punto Trib. Firenze 18.10.1005 in Giur. Merito 2007, p. 49, App. Milano 13.6.2004, in Banca, borsa e tit. cred. 2004, p. 297, Trib. Cagliari 18.1.2007, in foro it. Rep. 2007, p. 256). Questa soluzione, espressiva del principio del formalismo negoziale, appare preferibile in quanto idonea a garantire l'esigenza di assicurare al cliente una maggiore consapevolezza circa il servizio di investimento dell'intermediario e in procinto di fornirgli.

Non mancano, tuttavia, voci contrarie, quali, ad esempio, l'indirizzo, pur minoritario, alla stregua del quale non è necessaria la previa sussistenza di un contratto quadro, potendo la richiesta forma scritta essere assolta anche soltanto dai singoli ordini (v. sul punto Trib. Roma 29.7.2005, n. 17539).

in Dir. Banca merc.fin. 2006, p. 465), quello intermedio secondo cui la forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF potrebbe essere assolta anche dall'unico atto negoziale con cui l'investitore impartisce l'ordine di investimento, purché quest'ultimo abbia altresì il contenuto cogente tipico del contratto-quadro (v. sul punto Trib. Novara, 18.1.2007 n. 23, in [www.ileaso.it](http://www.ileaso.it)).

Giungendo, poi, alla *quaestio iuris* che qui interessa, è noto che la giurisprudenza di merito ha offerto soluzioni profondamente diverse al problema del mancato adeguamento del contratto-quadro stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore del TUF.

Un primo orientamento afferma la piena legittimità delle operazioni effettuate a seguito dell'entrata in vigore del TUF, pur a fronte di un master agreement antecedente e non aggiornato, anche in base alla qualificazione come non imperative delle disposizioni violate dal comportamento dell'intermediario finanziario che non abbia provveduto ad adeguare il contratto medesimo alla normativa sopravvenuta (v. Trib. Taranto, 28.10.2004, n. 2273, in Foro it. 2005, p. 895, Tribunale di Venezia 5.11.2009 e, da ultimo, Trib. Roma 14.2.2011, agevolmente reperibili su internet).

Una seconda soluzione, propugnata da autorevole giurisprudenza (in particolare v. Trib. Torino, sez. I civile, sentenza n. 155/09, sentenza pronunciata il 16.1.09, nonché sentenza n. 3600/10 e successiva sentenza 11.11.2010, tutte in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), spesso citata dagli Istituti di credito convenuti, si identifica nella sostituzione *ex lege* delle clausole del contratto-quadro difformi dal TUF, sul duplice presupposto della mancanza, nel nostro ordinamento, della categoria della nullità sopravvenuta a seguito dell'entrata in vigore di una diversa normativa e dell'insussistenza di un'espressa richiesta di adeguamento dei contratti-quadro stipulati ante TUF. Tale indirizzo si scontra, tuttavia, con la circostanza, difficilmente contestabile, che tale adeguamento è stato, invero, richiesto, anche se non da una norma di legge, da una deliberazione della Consob (n. 25.2.1998, successiva alla delibera della Consob n. 10943 del 30.9.1997, che all'art. 36, ha disposto la prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni di attuazione della L. 1/1991 per ulteriori 120 giorni dopo l'entrata in vigore dell'ultimo regolamento) che ha, appunto, imposto agli intermediari di adeguare entro il 1.7.98 i contratti relativi ai servizi di investimento già in essere, con ciò escludendo la possibilità di una sopravvivenza del contratto, trattandosi non tanto di sostituire con clausole imposte dalla legge quelle difformi apposte dalle parti, bensì di adeguare, rimeditandolo, il contratto di intermediazione mobiliare. L'Autorità delegata ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. m della L. delega n. 52/1996 ha, infatti, prescritto all'intermediario di procedere all'adeguamento del contratto, con ciò escludendo a priori la possibilità di sopravvivenza del contratto medesimo corroborato dall'inserzione automatica di clausole (v. sul punto, per la chiarezza espositiva e l'approfondimento della tematica *de qua*, Trib. Parma, sentenza n. 1840/08, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Un terzo indirizzo, anch'esso sostenuto da giurisprudenza altrettanto "dotta" ed autorevole (in particolare, v. Trib. Bologna, Sez. II civile, sentenza 1135/2009 e Trib. Napoli sentenza 13184/2010, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), accoglie la qualificazione delle norme contenute nell'art. 23 del TUF e negli artt. 28 e 30 del regolamento Consob 11522/1998 come imperative, in quanto dettate a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio e conclude, pertanto, per l'applicazione dell'art. 1418, co. 1, cc, con la conseguenza della sanzione della nullità sopravvenuta del contratto-quadro e degli ordini di acquisto costituenti attuazione del predetto contratto.

Infine una quarta tesi ritiene che il mancato adeguamento non possa incidere sulla struttura del contratto quadro, il quale resta correttamente stipulato, bensì si ripercuote sui soli effetti giuridici del medesimo, in termini di risoluzione del rapporto contrattuale per impossibilità sopravvenuta,

ricollegabile all'impossibilità di consentire, in assenza di adeguamento, l'effettuazione di ordini correttamente eseguibili (v. Trib. Parma sentenze nn. 1376/2007, 554/2008, 1840/2008 e 336/2009). Tale ricostruzione consente, ad avviso della giurisprudenza che la sostiene, di fare salvi gli ordini effettuati dalla data di stipulazione del contratto quadro fino all'entrata in vigore della nuova normativa, con effetti invalidanti, sub specie di nullità, dei soli ordini intervenuti in data successiva.

Il rapporto tra il contratto-quadro ed i successivi ordini di acquisto di titoli è, poi, assimilabile, secondo l'interpretazione giurisprudenziale di merito prevalente, a quello tra il contratto di mandato ed i successivi contratti - non meri atti, contrariamente a quanto sostenuto, peraltro in un *obiter dictum*, da Cass. 26724/2007 - esecutivi dello stesso, di talchè, nel caso in cui il primo sia inficiato da nullità, la stessa si riverbera, "a cascata", sui secondi, che ne vengono travolti in quanto negozi collegati, aventi causa esterna, similmente a quanto avviene nel rapporto contratto preliminare-contratto definitivo.

Nel caso in esame, è pacifico che il contratto-quadro è stato sottoscritto in data 17.06.1998 (v. doc. 1 convenuta) c, dunque, in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del T.U.F., fissata dall'art. 216 all'1.7.1998, anteriore, a sua volta, a tutti gli ordini di acquisto azionati.

Conseguentemente, questi ultimi sconterebbero le conseguenze prescritte per il contratto-quadro, se fosse accertato che lo stesso è contrario alla regolamentazione stabilita dalla nuova normativa.

A tale proposito questo Giudice ritiene che il terzo indirizzo interpretativo summenzionato - cui il Tribunale di Novara ha, sinora, collegialmente aderito - che ha applicato la sanzione della nullità del contratto-quadro nel caso di mancato adeguamento dello stesso ai principi enunciati dall'art. 23 T.U.F. e meglio specificati dal regolamento Consob n. 11522/1998 (v., ex multis, oltre alle pronunce sopra citate, Trib. Parma, sez. I civ., n. 1376/07 e 554/08, Trib. Milano, sez. VI civ., n. 1223/07, Trib. Torino, sez. I civ., 2.2.2007, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), *sub specie* di nullità sopravvenuta

relativa, eccepibile dal solo cliente, non è stato superato dagli arresti della giurisprudenza di legittimità del 2007 (Cass. Civ. Sez. Un. sentenze nn. 26724 e 26725/2007), citati dai fautori del secondo indirizzo interpretativo parimenti summenzionato.

Dalla puntuale analisi delle predette pronunce, nonché di quella antecedente resa dalla prima sezione della Cassazione in data 29.9.2005 (n. 19024/2005), si ricava, infatti, che le fattispecie all'esame della Corte riguardavano, tutte, la violazione di obblighi di comportamento relative alle informazioni ritenute doverose secondo la nuova normativa, mentre la *quaestio iuris* che qui si discute attiene, specificamente, al contenuto del contratto di negoziazione (il quale, a seguito dell'entrata in vigore del TUF, avrebbe dovuto essere adeguato dagli intermediari alla nuova disciplina) e, pertanto, proprio alla fase genetica dell'atto e non a quella attuativa del rapporto, sia essa antecedente (come, ad esempio, nel caso di violazione dell'obbligo di consegna del documento generale sui rischi) o successiva (come nel caso di mancata profilatura del cliente) alla stipulazione del contratto medesimo.

Ciò è stato, del resto, affermato dalla stessa Suprema Corte, la quale, nel richiamare il precedente arresto n. 19024/2005, ha fatto propria l'affermazione secondo cui la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula violazioni attinenti ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e non già l'illegittimità della condotta posta in essere nel corso delle trattative prenegoziali o nella fase dell'esecuzione del contratto stesso. Ebbene, la nuova normativa entrata in vigore nel 1998 ha prescritto, da un lato, dei nuovi e più analitici obblighi di informazione del cliente, di profilatura del medesimo, di segnalazione di situazioni di conflitto di interesse o della non adeguatezza delle operazioni, dall'altro, un obbligo di forma scritta del contratto di negoziazione e un contenuto più ampio dello stesso, prescrivendo agli intermediari l'adeguamento al TUF dei contratti stipulati nel vigore della vecchia normativa, con ciò sottolineando l'importanza fondamentale del contratto medesimo, che deve già, esso stesso, fungere da primo pilastro informativo per il cliente.

Ora, posto che i contratti di negoziazione stipulati prima dell'entrata in vigore del TUF e, pertanto, in genere dotati di un contenuto assai scarno, erano pienamente validi ed efficaci in base alla normativa previgente, il mancato adeguamento degli stessi alla nuova, lungi dall'incidere sulla fase attuativa del rapporto *sub specie* di deficit informativo, impinge proprio sul contenuto dell'atto, che si è palesato non più conforme alle prescrizioni di contenuto imposte dalle norme del TUF, già qualificate come imperative (v. a tal proposito Cass. Civ. Sez. Un. sentenza n. 26724/2007, § 1.4); di qui la sanzione della nullità sopravvenuta, che appare l'unica coerente con i presupposti di fatto e di diritto sopra analizzati (cioè il mancato adeguamento del contratto-quadro come vizio attinente al contenuto dell'atto e non alle modalità o all'esecuzione del rapporto).

Nel caso concreto in esame, la distanza tra il "vecchio" modello contrattuale e quello importato dal modello comunitario e recepito dal nuovo archetipo introdotto col T.U.F. si percepisce sui cinque punti delle operazioni non adeguate, della cd. "best execution", delle operazioni in contropartita diretta (che rappresenta il profilo di maggiore rilevanza sul piano applicativo), degli ordini telefonici e dell'acquisizione di informazioni sull'esperienza e la propensione al rischio del cliente-investitore. Orbene, nel contratto in esame, conformemente alla prassi in uso per i "vecchi" contratti standard, non vi è alcuna clausola inerente alla facoltà della banca di collocare titoli in contropartita diretta, e le clausole riferentesi agli altri quattro punti non appaiono dotate della specificità richiesta – ed applicata – successivamente al T.U.F. ed in conseguenza dello stesso.

In base alle considerazioni susposte deve, pertanto, concludersi per la nullità sopravvenuta del contratto-quadro sottoscritto il 17.06.1998, in quanto non conforme alle prescrizioni del T.U.F., e per la conseguente nullità di tutti gli ordini di acquisto azionati.

L'accoglimento della domanda di nullità sotto il sopraindicato profilo spiega rilievo assorbente rispetto a tutte le altre domande ed eccezioni svolte dalle parti, tranne che per quelle di seguito trattate.

Dalla declaratoria di nullità degli ordini di acquisto per cui è causa discende, innanzitutto, la condanna della banca ex art. 2033 c.c. alla restituzione dei corrispettivi versati per gli acquisti, pari, complessivamente, ad euro 59.846,85.

Trattandosi di debito di valuta e non di valore, sulla somma predetta devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere non dal dovuto, cioè dalla data dell'ordine stesso, bensì dalla notificazione dell'atto di citazione (23.10.2009), in base alla regola della restituzione dell'indebito e ritenuta la buona fede della banca. Non deve, al contrario, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, considerato, altresì, che gli attori non hanno allegato né dimostrato l'eventuale maggior danno ex art. 1224, co. 2, cc (v. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 10373 del 17/07/2002).

Devono essere respinte, poi, le domande della convenuta aventi ad oggetto la restituzione delle cedole percepite o del loro controvalore economico o la riduzione del *quantum debeatur* e ciò in applicazione della regola della ripetizione dell'indebito, secondo la quale chi è in buona fede trattiene i frutti della cosa indebitamente ricevuta.

Al contrario, gli attori devono essere condannati a restituire i titoli compravenduti tramite gli ordini dei quali è stata dichiarata la nullità.

#### 4. Le spese di lite.

La mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulle questioni oggetto di causa impone la compensazione delle spese di lite tra gli attori e la banca convenuta. Al contrario, la sussistenza di un orientamento, seppure di merito, costante con riguardo al funzionario di banca

imporre la condanna degli attori a corrispondere alla convenuta E. la totalità delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:

Accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara la nullità dei seguenti ordini di acquisto:

- ordine di acquisto 4.11.1999 di obbligazioni Argentina 03.01.97/07 10% ITL per euro 11.332,37;
- ordine di acquisto 7.3.2000 di azioni Tecnost Ord. per euro 1.326,91;
- ordine di acquisto 28.03.2000 di azioni Finmatica spa per euro 35.435,88;
- ordine di acquisto 21.03.2000 di azioni Cdb Web Investments per euro 11.751,69.

Condanna la banca convenuta a restituire a G. S. e C. P. l'importo di euro 59.846,85, oltre interessi al tasso legale dal 23.10.2009 al saldo effettivo.

Condanna G. S. e C. P. a restituire a E. P. N. s.p.a. i titoli compravenduti tramite gli ordini summenzionati dei quali è stata dichiarata la nullità.

Condanna G. S. e C. P. a rifondere ad A. B. le spese di lite, che si liquidano nella somma forfetaria e omnicomprensiva di euro 5.000,00, oltre CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Spese compensate tra gli attori e l'istituto di eredità convenuto.

Così deciso in Novara il 19.4.12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Silvano PICILLO

Il Giudice  
(Dott.ssa Guendalina Pascale)

TRIBUNALE DI NOVARA  
Deposito in Cancelleria  
Novara, il 20 APR 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Silvano PICILLO

